



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **2** Reg. Delibere del **01-03-18**

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ED ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

ZAMBONI SIMONE	Presente
BARDON FRANCESCO	Presente
CHINAGLIA SABRINA	Presente
TODESCO MARIOLINA	Presente
DEGANI MATTEO	Presente
BORDIN NAZZARENO	Presente
VISENTIN JESSICA	Presente
GUARISE FEDERICO	Presente
ZIVIANI MAURO	Presente
ZIVIANI FABRIZIO	Presente
SAGGIORO RICCARDO	Presente

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE TRESCATO GISELLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Oggetto della proposta di deliberazione:

“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ED ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO”.

PREMESSO che con delibera consiliare n. 27 in data 29.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti - TARI;

CONSIDERATO:

- che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, si applica a tutte le entrate locali, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui rifiuti di natura patrimoniale;
- che le disposizioni contenute nel comma 668 contemplano il requisito della realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che, come indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del gestore rsu per l’anno 2016, sono stati realizzati per la raccolta della FORSU (umido Biodegradabile) mediante contenitori individuali dotati di apposito rilevatore di identificazione (transponder);
- che l’intervento indicato nel punto precedente ha consentito la rilevazione di dati di produzione al fine di attuare:
 - una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) più rispondente alla effettiva produzione del residuo secco non riciclabile complessivamente prodotto dalle due categoria di utenza (domestiche e non domestiche);
 - una progressiva correzione dei coefficienti ministeriali per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (*Kb - coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti N.F.*) nei limiti previsti nel DPR 158/99 per le Utenze Domestiche,
- che sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa alla modalità di raccolta; nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere finalizzato alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la commisurazione comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in forma indiretta sul sistema tariffario;
- che la nuova natura corrispettiva di prelievo comporta un immediato vantaggio per le UND relative ad attività economiche/produttive che realizzano operazioni imponibili Iva, di portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura del servizio rifiuti 2016 nella misura del 10%;
- che l’attuale sistema di misurazione rappresenta un avvio sperimentale finalizzato ad implementare le modalità di raccolta differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisura al servizio reso;
- che ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 668 *"La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; pertanto la TARI-C. è inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti che ne assume l’intera gestione economica e finanziaria in regime IVA, da destinare esclusivamente al finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti;
- che il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini dell’istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al Tributo rifiuti, la cui applicazione e gestione, per esplicita ammissione dell’ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti, individuato dal Comune, nella società pubblica ESA-Com. S.p.A. CF 03062710235, attuale gestore del servizio secondo il modello in house providing, in forza del contratto di servizio sottoscritto che contempla, tra le attività affidate, l’esercizio delle funzioni afferenti l’applicazione e gestione del prelievo tariffario;
- che sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore Esa-Com. S.p.a., per effetto dell’istituzione della Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria esplicitamente qualificata “corrispettiva” con ciò rientrando nella categoria delle entrate

patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;

VISTO l'art.1 c. 668 della legge 147/13 che stabilisce: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che dall'anno 2015:

- il comune ha avviato, con il soggetto gestore del servizio, una forma sperimentale di misurazione del numero degli svuotamenti del rifiuto umido biodegradabile;
- è prevista, di conseguenza, l'applicazione della tariffa con natura di corrispettivo;
- tale servizio sperimentale viene comunque denominato TARI, in quanto non è ancora stato emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento con il quale verranno stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

VISTO i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

DATO ATTO che la società ESA-COM S.P.A., con sede a Nogara in via Labriola n.1, svolge, per conto del Comune, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 52, comma 5, lettera b) punto 3) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e verificato che l'affidamento di cui al punto precedente soddisfa i criteri previsti dalla norma citata;

APPURATO che ESA-Com. S.p.A. (ex ECO CISI S.p.A.), Società "in house" partecipata da questo Comune, rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria relativi al capitale interamente pubblico, fatturato prevalente nei confronti dei soci, controllo analogo del servizio affidato, requisiti confermati anche dal TAR Veneto, Sez. I, in data 14/12/2011 sentenza n. 1823 la quale stabilisce al punto 2.4:

2.4.- *Orbene, applicando alla fattispecie in esame gli anzidetti parametri, il requisito della proprietà pubblica di ECO CISI spa è pienamente rispettato, atteso che la predetta società è attualmente a totale partecipazione pubblica: l'art. 6 del suo statuto, peraltro, prevede che – ancorchè, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sia necessario che lo statuto sancisca il divieto di apertura al capitale privato (cfr. Corte Giustizia, II, 17.7.2008 n. C-371/05 e III, 10.9.2009 n. C-573/07) - possono essere soci solo enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.*

In merito, poi, al requisito della prevalenza dell'attività della società verso i soci, non sussistono dubbi sul fatto che l'attività di ECO CISI spa sia interamente rivolta a favore dei soci (cfr. il bilancio 2010, da cui risulta che il fatturato deriva interamente dai pagamenti effettuati dai soci beneficiari dei servizi: doc. 4 della controinteressata)."

In ordine, infine, al "controllo analogo", tale requisito è regolato da apposite prescrizioni introdotte sia nello statuto della società che garantiscono un rigoroso potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della persona giuridica (cfr. gli artt. 13, 25 e 34 che consentono un penetrante controllo della gestione e degli aspetti finanziari che si estrinseca in poteri autorizzatori e sanzionatori), sia nello schema del contratto di servizio da stipulare con

L'Amministrazione affidante (cfr. l'art 14, alla stregua del quale il Comune ha ampia facoltà di effettuare "controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza").

RITENUTO, pertanto, che il suddetto regolamento necessita di alcune modifiche, in particolare agli artt. 1 e 2, per il passaggio **da tributo a tariffa**;

DATO ATTO che la Commissione consiliare permanente per la redazione e/o revisione dei regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello statuto, nella seduta del 13.02.2018, con verbale n. 1, ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti - TARI, con le modifiche contrassegnate con un evidenziatore, in particolare agli articoli 1 e 2 e la sostituzione del termine "tributo" con "tariffa", qui allegato quale parte integrante, formale e sostanziale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che, testualmente, recita: "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Richiamato l'art. 42/2° comma – lett. a) – del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE

Per quanto esposto in premessa, quanto segue:

1. Di apportare al Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti - TARI, approvato con propria deliberazione n. 27 del 29.07.2014, esecutiva, le modifiche contrassegnate con un evidenziatore, in particolare agli articoli 1 e 2 e la sostituzione del termine "tributo" con "tariffa", così come riportate nell'allegato Regolamento che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto, ed approvate con verbale n. 1 del 13.02.2018 della Commissione consiliare permanente per la redazione e/o revisione dei regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello statuto;
2. Di approvare, pertanto, il nuovo **Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti - TARI**, con le suddette modifiche, dando atto che entra in vigore, come l'istituzione della tariffa corrispettivo, a partire dal 01/01/2018;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
4. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Oggetto:

“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ED ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO”.

Il Sindaco invita il Consigliere Bordin, Presidente della Commissione consiliare per la redazione e/o revisione dei regolamenti comunali, ad illustrare la proposta di deliberazione.

Il consigliere Bordin, in ordine alle modifiche apportate dalla Commissione, precisa, innanzitutto, che il consigliere Ziviani aveva fatto pervenire un’osservazione in cui sollevava dubbi sull’opportunità d’inserire l’art. 2, comma 3. Chiede al consigliere Ziviani se ritiene di sottoporre al consiglio la decisione in merito.

Il consigliere Ziviani risponde che non serve.

Il consigliere Bordin prosegue l’illustrazione delle modifiche. Riferisce che il Segretario comunale ha osservato che è opportuno cancellare dal Regolamento il riferimento ad ESA-Com in quanto il Regolamento è atto generale che prevede l’alternativa tra gestione diretta e affidamento a terzi e che, in ogni caso, non può contenere l’individuazione dell’ente gestore. Pertanto, chiede al segretario comunale di formulare la proposta di modifica degli articoli 7, 9 e 12, da sottoporre all’approvazione del consiglio.

Il segretario comunale propone di modificare gli articoli 7, 9 e 12 del Regolamento per la disciplina e l’applicazione della TARI sostituendo la parte contrassegnata con evidenziatore come segue:

Art. 7, comma 3: “all’Ufficio tributi/Ufficio tariffa del gestore”

Art. 9, comma 2: “Comune/Ente gestore”

Art. 12, comma 6: “Comune/Ente gestore”

Il Sindaco invita il Consiglio a votare la proposta di modifica come formulata dal Segretario comunale.

Presenti n. 11;

Assenti n. //;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano si approva la proposta di modifica formulata dal Segretario comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione modificata come sopra riportato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto del nuovo **Regolamento per la disciplina e l’applicazione della tariffa comunale sui rifiuti - TARI**, qui allegato, con le modifiche formulate dal Segretario Comunale ed approvate all’unanimità dai Consiglieri presenti e votanti;

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

Presenti n. 11;

Assenti n. //;

Con voti favorevoli n.11, contrari n. // ed astenuti n. // resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COSI’ COME SOPRA ILLUSTRATA, VOTATA ED ALLEGATA, PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Presenti n. 11;

Assenti n. //;

Con voti favorevoli n.11, contrari n. // ed astenuti n. // resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ED ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 20-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 20-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRESCATO GISELLA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'ente, all'indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno 23-03-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).
Terrazzo, li 23-03-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Terrazzo, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 02-04-2018 ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Terrazzo, li 03-04-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica